

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

SEZ. PROCEDURE CONCURSUALI

RICORSO PER RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE

ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

(Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza – C.C.I.I.)

CON CONTESTUALE

ISTANZA URGENTE DI MISURE PROTETTIVE

art. 70 D.Lgs. 14/2019 – Sospensione esecuzione immobiliare

ASTA TELEMATICA FISSATA PER IL 21 APRILE 2026 ORE 10:30

Proc. Es. n. 243/2024 R.G.Es. – Tribunale di Trani

LE PARTI RICORRENTI

ZANIERATO ANTONIO

– nato a Trani (BT) il 28 maggio 1971

– C.F. ZNRNTN71E28L328P

– residente in Trani (BT) alla Via Polonia n. 50 (l'immobile oggetto di esecuzione)

DI TOMA GRAZIA

– nata a Trani (BT) il 25 agosto 1976

– C.F. DTMGRZ76M65L328A

– residente in Trani (BT) alla Via Polonia n. 50

Coniugi, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Maldarelli, C.F. MLDDNC64H11A662U, del Foro di Trani, con studio in Trani (BT) alla Via delle Crociate n. 43 –

fax 0883480556 – PEC: avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it, ove eleggono domicilio per ogni comunicazione inerente la presente procedura;

con il patrocinio dell'O.C.C. "Cittadino Indifeso" – Ente del Terzo Settore, Gestore nominato ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. 14/2019, in persona dell'Avv. Rosa Loreta Santangelo;

espongono quanto segue.

* * * * *

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE

Redatto ai sensi dell'Art. 66, comma 2, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (C.C.I.I.)

Requisiti soggettivi

L'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 14/2019 prevede che *“Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”*.

L'art. 2 lett c) definisce *“«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;

L'art 2 lett d) definisce *“«impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della*

liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.

L'art 2 lett e) definisce *“<<consumatore>>: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se*

socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Per tutte le ragioni infra esposte, gli istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Requisiti oggettivi

L'art. 66 D.Lgs n. 14/2019 prevede che l'accesso alle procedure familiari di ristrutturazione del debito è riservato al **debitore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento**, ossia che versi, a norma del citato art. 2, comma 1, lett. c), in una situazione di crisi o di insolvenza. Sono tali lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e si manifesta con l'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (**crisi**) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (**insolvenza**).

Il requisito oggettivo è sussistente, trovandosi l'istante in una situazione di crisi ed insolvenza, come argomentato nel paragrafo relativo alla incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, cui si rimanda espressamente.

Gli istanti, inoltre, non hanno presentato domande e fatto ricorso prima d'ora a nessuna istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento e **non risultano in corso altre procedure previste dal Titolo IV del D.Lgs n. 14/2019.**

I ricorrenti hanno presentato istanza per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, procedura familiare, presso l'organismo OCC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO - APS- TERZO SETTORE, in breve Oltre i Debiti, e veniva nominato, quale Gestore della Crisi, l'Avvocato Rosa Loreta Santangelo, con studio in Canosa di Puglia (BT), del Foro di Trani, pec. rosaloretasantangelo@pec.ordineavvocati.trani.it

1. Stato di famiglia e situazione personale

Il nucleo familiare dei debitori è composto dai coniugi **Antonio Zanierato e Grazia Di Toma**, entrambi residenti in Trani alla Via Polonia n. 50, nonché dalla figlia **[REDACTED]**, nata a **[REDACTED]** il **[REDACTED]** facente parte del medesimo stato di famiglia.

La figlia frequenta un'accademia [redacted] per la formazione nel mondo del [redacted] cinematografico [redacted] ed [redacted].

Tramite l'accademia svolge anche saltuari lavori.

Dal certificato contestuale ANPR risulta, altresì, che i coniugi hanno contratto matrimonio in Trani in data 25 agosto 2001, eleggendo il regime patrimoniale della comunione dei beni.

La famiglia risiede presso l'immobile di proprietà dei sig.ri Di Toma – Zanierato, acquistato nel 2011 con mutuo fondiario, di cui meglio si dirà in seguito.

I ricorrenti, pertanto, costituiscono un nucleo familiare unitario, stabilmente convivente, la cui abitazione principale coincide con l'immobile oggi sottoposto ad esecuzione immobiliare.

Sotto il profilo personale e familiare, l'intera vicenda di sovraindebitamento incide direttamente sull'unica casa di abitazione del nucleo, con evidente pregiudizio per la stabilità abitativa e per l'equilibrio economico della famiglia.

La procedura esecutiva in corso riguarda infatti l'immobile sito in Trani, Via Polonia n. 50, ove i ricorrenti risultano residenti, circostanza che conferma la natura strettamente familiare e non speculativa dell'indebitamento contratto.

2. Patrimonio immobiliare

I ricorrenti sono proprietari, per la quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno dei seguenti beni immobili:

> Dati identificativi

Comune di **TRANI (L328) (BA)**
Foglio 23 Particella 1363 Subalterno 11

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di **TRANI (L328) (BA)**
Foglio 23 Particella 1363

> Indirizzo

VIA POLONIA n. 50 Scala Y1 Interno 9 Piano 2°

> Dati di classamento

Rendita: Euro 426,08
Categoria A/3^{bi}, Classe 6, Consistenza 5,5 vani

> Dati identificativi

Comune di **TRANI (L328) (BA)**
Foglio 23 Particella 1363 Subalterno 56

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di **TRANI (L328) (BA)**
Foglio 23 Particella 1363

> Indirizzo

VIA POLONIA n. 38 Interno 10 Piano S2

> Dati di classamento

Rendita: Euro 46,48
Categoria C/6^{ta}, Classe 3, Consistenza 25 m²

L'immobile di residenza è composto da:

– Appartamento sito in Trani (BT), Via Polonia n. 50, scala Y1, int. 9, piano 2° – Cat. A/3, cl. 6, 5,5 vani, sup. cat. 86 mq – C.T. F. 23, p. 1363, sub. 11

– Box auto sito in Trani (BT), Via Polonia n. 38, edificio Y1, piano S2 – Cat. C/6, cl. 3, 25 mq – C.T. F. 23, p. 1363, sub. 56

Gli immobili risultano occupati dai proprietari esecutati in qualità di residenza principale.

FONTI DI REDDITO DELL'ISTANTE

Redditi da lavoro dipendente: il sig. Zanierato Antonio è lavoratore dipendente con regolare contratto a tempo indeterminato dalla “**[REDACTED]**” oltre che da “**[REDACTED]**” e percepisce un reddito netto mensile dall’anno 2025 pari a circa euro € 937,50 | € 11.250,00 (mensile – annuo)

I redditi degli ultimi tre anni del sig. Zanierato, ripresi dalle dichiarazioni dei redditi, sono così rappresentati:

Periodo		Tipo di contribuzione	Contributi utili pensione		Retribuzione o reddito	Azienda	Note	
Dal	Al		al diritto e al calcolo		Euro			
01/01/2022	31/12/2022	Lavoro dipendente	sett.	46	5,000	1.966,00	SRL SEMPLIF. [REDACTED]	5
01/01/2023	31/12/2023	Lavoro dipendente	sett.	48	5,000	1.928,00	SRL SEMPLIF. [REDACTED]	5
01/01/2024	29/03/2024	Lavoro dipendente	sett.	13	2,000	765,00	SRL SEMPLIF. [REDACTED]	5
01/04/2024	31/12/2024	Lav.dipend. part-time	sett.	40	25,000	9.480,00	SRL SEMPLIF. [REDACTED]	
01/01/2025	29/03/2025	Lav.dipend. part-time	sett.	13	8,000	3.886,00	SRL SEMPLIF. [REDACTED]	
12/04/2025	31/12/2025	Lav.dipend. part-time	sett.	39	24,000	9.803,00	SRL SEMPLIF. [REDACTED]	
01/01/2026	31/01/2026	Lav.dipend. part-time	sett.	5	3,000	1.178,00	SRL SEMPLIF. [REDACTED]	c

La sig.ra Di Toma, è lavoratrice dipendente con regolare contratto part -time anche lei dalla “**[REDACTED]**” oltre che da “**[REDACTED]**” e percepisce un reddito netto mensile dall’anno 2025 pari a circa euro € 487,50 | € 5.850,00 (mensile – annuo)

I redditi degli ultimi tre anni della sig.ra Di Toma, ripresi dal rapporto dei redditi INPS, sono così rappresentati:

Periodo		Tipo di contribuzione	Contributi utili pensione		Retribuzione o reddito	Azienda	Note
Dal	Al		al diritto e al calcolo		Euro		
15/06/2024	31/12/2024	Lavoro dipendente	sett.	14	1,000	301,00	SRG S.p.A. - 5
01/01/2025	31/03/2025	Lavoro dipendente	sett.	5	1,000	100,00	SRG S.p.A. - 5
12/04/2025	31/12/2025	Lavoro dipendente	sett.	27	2,000	749,00	SRG S.p.A. - 5
01/01/2026	31/01/2026	Lavoro dipendente	sett.	3	1,000	61,00	SRG S.p.A. - 5

Il nucleo familiare, quindi, può contare su circa euro 1.425,00 mensili per far fronte alle spese di vita.

Oltre ciò percepiscono euro 100,00 dall'INPS a titolo di assegno unico universale per i figli a carico.

A fronte del reddito mensile e delle entrate rinvenienti dall'INPS, i ricorrenti sostengono le seguenti spese mensili:

Generi alimentari e spesa corrente | € 300,00 (le spese sono ridotte dato il lavoro del sig. Zanierato che essendo serale e nel mondo della ristorazione spesso cena al ristorante presso cui lavora con lo staff).

Energia elettrica e gas | € 80,00

Oneri condominiali | € 50,00

Automezzi (carburante, bollo, assicurazione) | € 100,00

Acqua | € 50,00

Telefono e connessione | € 50,00

Spese mediche e farmaceutiche | € 80,00

Vestiario e igiene personale | € 60,00

TOTALE SPESE MENSILI € 770,00

A seguito della razionale riduzione delle spese ordinarie di vita (in particolare generi alimentari contenuti in € 300,00 mensili e oneri condominiali ridotti a € 50,00 mensili), il nucleo familiare dispone di un margine mensile di € 655,00 rispetto a spese essenziali pari a € 770,00, a fronte di una rata complessiva del piano di € 455,00

La presenza di un'eccedenza positiva di circa € 167,24 mensili costituisce un adeguato cuscinetto prudenziale, idoneo ad assorbire eventuali imprevisti (incrementi dei costi energetici, spese sanitarie occasionali, piccole manutenzioni), rendendo il piano non solo aritmeticamente sostenibile, ma concretamente attuabile per l'intera durata quindicennale.

Si rappresenta, inoltre, che la rata mensile di € 487,76 è nettamente inferiore alla rata originaria del mutuo MPS, dimostrando piena coerenza con la storica capacità di rimborso dei ricorrenti prima dell'insorgere della crisi.

3. Il Mutuo Ipotecario Originario e Cause del Sovraindebitamento – Stato di Crisi

In data 23 luglio 2010 i ricorrenti stipulavano con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. un contratto di mutuo fondiario ipotecario per l'importo originario di circa € 312.091,68 (quota 1/2 di competenza degli esecutati), a tasso variabile indicizzato, della durata di 30 anni (scadenza 2040), finalizzato all'acquisto dell'immobile di residenza.

Il credito è stato successivamente ceduto ad AMCO – Asset Management Company S.p.A. (Napoli, Via Santa Brigida n. 39; C.F. 05828330638; Albo Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93, n. 6), gestito tramite IFIS NPL SERVICING S.P.A. (Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63).

Al momento della sottoscrizione del mutuo fondiario, la sig.ra Di Toma era disoccupata e non produceva alcun reddito mentre il sig. Zanierato è stato socio accomandante (quindi semplicemente di capitali) della “S.I.M. S.p.A. - Società Immobiliare Monte dei Paschi di Siena” ed era socio lavoratore, assunto con qualifica di cameriere.

A causa di problemi con il S. è stata dismessa dopo appena un paio di anni (anche se cessata definitivamente nel 2019) e l'attività è continuata solo con la ditta individuale del sig. Stefano Zanierato, omonima, dove l'attuale ricorrente era assunto sempre e comunque con la qualifica di cameriere.

Si riporta di seguito l'estratto conto contributivo da cui si rinvergono i redditi e i periodi lavorativi del sig. Zanierato.

01/07/2005	31/12/2005	Coadiutore impresa COM.	mesi	6	6,000	6.566,57		0
01/01/2006	31/12/2006	Coadiutore impresa COM.	mesi	12	12,000	13.345,01		0
01/01/2007	31/12/2007	Coadiutore impresa COM.	mesi	12	12,000	13.598,09		0
01/01/2008	31/12/2008	Coadiutore impresa COM.	mesi	7	7,000	8.061,08		
01/01/2009	31/12/2009	Coadiutore Impresa COM.	mesi	7	7,000	11.053,58		
01/06/2019	31/12/2019	Lavoro dipendente	sett.	25	3,000	979,00		5

Purtroppo, nel 2019 il fratello dell'odierno ricorrente ha dovuto cessare l'attività e, per tale ragione, il sig. Zanierato è rimasto senza lavoro.

L'assenza di un lavoro stabile e fisso è perdurata per vari mesi, dove il sig. Zanierato si è barcamenato per cercare di rinvenire un'occupazione stabile ma sia l'età avanzata del ricorrente che la crisi del mercato della ristorazione (settore di competenza del ricorrente) hanno reso difficile rinvenire un'occupazione stabile.

La perdita di lavoro è coincisa anche con il periodo di lock-down dovuto alla pandemia da Sars-Cov2 che ha completamente paralizzato il mercato mondiale, come è noto.

I tribunali (es. Tribunale di Monza, Sent. 25.1.2021) considerano la perdita del posto di lavoro, insieme a cause come malattie o separazioni, una situazione non imputabile a colpa del debitore, permettendo l'omologa di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione

Lo stesso Tribunale di Trani in persona dell'Ill.mo Giudice dott. Rana, con provvedimento emesso nell'ambito del giudizio di ristrutturazione dei debiti del consumatore R.G. 7/2023 dichiarava che già di per se la perdita di lavoro costituisce una causa di sovraindebitamento.

È di tutta evidenza che sia la perdita di lavoro che la contestuale contrazione reddituale del nucleo familiare ha creato un indebitamento in capo ai ricorrenti che, però, sono incolpevoli.

Lo dimostra anche il fatto che non abbiano continuato a causare indebitamento o comunque non hanno fatto ricorso al credito in maniera sconsiderata, anzi.

La loro unica esposizione debitoria è, difatti, si può dire nei confronti della Banca mutuante.

4. La Procedura Esecutiva in Corso e l'Asta Imminente

A seguito dell'inadempimento nei pagamenti del mutuo, AMCO ha notificato precetto in rinnovazione in data 09.09.2024 (importo € 140.751,31 oltre interessi) e ha trascritto atto di pignoramento immobiliare in data 10.12.2024.

Il Giudice dell'Esecuzione Dott.sa Diletta Calò ha emesso ordinanza di vendita in data 30.09.2025 e il Delegato alle operazioni di vendita Avv. Carlo Barracchia (Barletta, Via Romania n. 27) ha fissato la seguente vendita:

- DATA VENDITA: 21 aprile 2026, ore 10:30 – Vendita Senza Incanto Sincrona Telematica –
- Prezzo base d'asta: € 182.000,00 (perizia CTU arch. Sgaramella)
- Offerta minima: € 136.500,00 (75% del prezzo base).

La tutela dell'abitazione principale e del diritto di tutti ad avere un tetto sulla testa costituiscono il motivo per cui è stata avvertita, come prioritaria, l'implementazione dell'impianto normativo europeo, nell'ottica della prevenzione dell'incalzante fenomeno del sovraindebitamento.

L'analisi del fenomeno ha costretto l'Unione Europea a sacrificare, in parte, il principio di autoresponsabilità del consumatore per tutelare gli interessi dello stesso.

Già la Direttiva 2008/48/CE, aveva attribuito centralità al soggetto finanziatore come innanzi già detto.

Il CCII, prima di esso la legge 3/2012, ai fini della omologazione del Piano di ristrutturazione del debito, si surroga ad una inesistente disciplina che dovrebbe sanzionare la scorrettezza o superficialità dell'erogatore del credito falcidiando il credito. A tutela dei consumatori sovraindebitati si pone inoltre anche la Direttiva Europea 2014/17/UE.

La predetta Direttiva, sull'argomento "direttiva mutui" ha rilevato la sua bivalenza "perché normativa di regolamentazione del mercato creditizio e nel contempo disciplina di prevenzione dei consumatori da sovraindebitamento con una sostanziale ri-regulation del settore.

Con particolare riferimento al pignoramento in danno dei consumatori la direttiva europea, inoltre, specifica quanto segue: *"Considerate le conseguenze significative di un pignoramento per creditori, consumatori e, potenzialmente, per la stabilità finanziaria, è opportuno che i creditori siano incoraggiati ad affrontare in maniera proattiva il rischio di credito emergente in una fase precoce e che si disponga delle misure necessarie affinché i creditori esercitino un ragionevole grado di tolleranza e compiano ragionevoli sforzi per risolvere la situazione con altri strumenti, prima di dare avvio a procedure di pignoramento . Ove possibile è opportuno trovare soluzioni che tengono conto delle circostanze concrete dei bisogni ragionevoli del consumatore in termini di spesa in sostentamento. "*

Si legge inoltre nel terzo "considerando" della medesima direttiva 17/2014/Ue che il comportamento irresponsabile degli intermediari creditizi ha finito, negli ultimi anni, per «mettere a rischio le basi del sistema finanziario, portando ad una mancanza di fiducia tra tutte le parti coinvolte, in particolare i consumatori, e a conseguenze potenzialmente gravi sul piano socioeconomico».

Nel caso che ci occupa invece, da parte dell'Istituto di credito, ogni norma per la tutela europea del consumatore è stata disattesa, e altresì non è stato neanche attivato alcuno strumento di salvataggio per parti fideiudenti, terze datrici di ipoteca.

Questo è il motivo per cui è stata avvertita, come prioritaria, l'implementazione dell'impianto normativo europeo, nell'ottica della prevenzione dell'incalzante fenomeno del sovraindebitamento.

La Corte di giustizia europea ha posto un freno alle Banche dichiarando l'impignorabilità della prima casa (causa numero C-34 /13).

L'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea di seguito semplicemente "Carta" così recita:" Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni."

Nell'art. 38 è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori, e l'articolo 47 prevede che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantite dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

La Corte ha più volte dichiarato che il sistema di tutela posto in atto dalla direttiva 93/13 è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista o Istituto bancario, senza poter incidere sul contenuto delle stesse.

Da aggiungersi che il consumatore ha una posizione di grave inferiorità anche nelle procedure esecutive che, una volta avviate, difficilmente trovano una soluzione transattiva e/o interlocutorie, seppur vengono sottoposte proposte migliorative da parte del creditore, e ciò arreca un grave ed irreparabile danno non solo al creditore, che dalla esecuzioni forzate ricava, nella maggior parte delle volte, un prezzo veramente esiguo rispetto a quello che è il prezzo di mercato stimato dai periti delle esecuzioni degli immobili stessi, considerando che essi creditori, dalla vendita forzata, ricaveranno poi degli importi che a mala pena copriranno il loro credito.

Predette procedure esecutive sono inoltre lesive anche e soprattutto per i debitori medesimi che vengono cacciati dalle proprie abitazioni al fine di consentire che esse siano poi rivendute a dei prezzi vili e ciò senza tuttavia liberarsi del debito. Nella su richiamata sentenza europea, in verità ormai giurisprudenza costante della Corte Europea, si fa riferimento al principio di leale cooperazione, ora sancito nell'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Ciò che viene richiesto dall'Europa è che gli stati membri vigilino per il rispetto di una leale cooperazione e che non vengano adottate dalla Banca le così dette clausole abusive come accaduto nel caso che oggi ci occupa.

Particolare importanza riveste il procedimento di esecuzione che abbia ad oggetto il bene immobile che costituisce l'abitazione della famiglia del consumatore. La perdita dell'abitazione familiare non è solamente idonea a violare gravemente il diritto dei consumatori (sent. Aziz EU:C:2013:164, punto 61), ma pone i familiari del consumatore interessato in una situazione particolarmente delicata (vedi in tal senso ordinanza del presidente della Corte EU:C:2014:1388, punto 11).

E' ormai noto a tutti, dell'imprenditore Bramini, fallito a causa delle banche e dello Stato, che ha perso la sua abitazione ed è stato sfrattato dalla stessa, prima ancora che la procedura esecutiva

potesse terminare, e tutto questo per un debito irrisorio con le Banche, pur avendo egli un credito rilevante con lo stato.

Caso Bramini caso così clamoroso ed ingiusto che ha portato alla modifica dell'art. 560 del c.p.c.

Fallito per poche migliaia di euro pur vantando un credito nei confronti dello stato pari a 4 mln di euro.

L'intervento doveroso per la tutela dell'abitazione è stato parallelo. È intervenuta sul tema del diritto di abitazione sia la Corte europea dei diritti dell'uomo, dichiarando che la perdita dell'abitazione costituisce una delle più gravi violazioni al diritto e al rispetto del domicilio e chiedendo inoltre che qualsiasi persona che rischi di essere vittima di tali ingiustizie deve, in linea di principio, poter far esaminare la proporzionalità di tale misura (v. Sentenze Corte EDU, McCann c. Regno Unito, n. 19009/4, § 50, CEDU 2998, e Rousk c. Svezia, n. 27183, § 137), ma dall'altro lato è intervenuto anche il parlamento Italiano, grazie al caso eclatante ed ingiusto dell'imprenditore Bramini, vittima della burocrazia Italia, che ha portato fino alla modifica importantissima della norma del codice civile.

Nel diritto dell'Unione Europea, ma non solo in esso, il diritto all'abitazione è un diritto fondamentale, garantito dall'articolo 7 della Carta, e nella nostra costituzione invece il diritto all'abitazione è richiamato all'art. 47 nonché in diverse sentenze della Consulta:

- "è doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione" (n. 49/1987);
- "Il diritto all'abitazione rientra infatti, fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione" (Corte cost., sent. n. 217 del 1988);
- "il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona" (Corte cost. sent. n. 119 del 24 marzo 1999);
- "Creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all'abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso" (Corte cost. sent. n. 217 del 25 febbraio 1988);
- "indubbiamente l'abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell'individuo, un bene primario che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge" (sentenza n. 252 del 1983)

Il diritto di abitazione viene garantito finanche alle persone meno abbienti, affidando loro case della edilizia pubblica.

Inoltre, l'art. 38 della Cost. così recita: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale."

Art. 4 della Cost. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro [35 ss.; c.c. 2060 ss.] e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (1).

La Corte europea, con riferimento particolare alle conseguenze che comporta l'espulsione del consumatore e della famiglia dall'abitazione che costituisce la loro residenza principale, ha già sottolineato l'importanza, per il giudice competente, di emanare provvedimenti provvisori al fine di sospendere un procedimento illegittimo di esecuzione ipotecaria o bloccarlo, allorché la concessione di tali provvedimenti risulta necessaria per garantire l'effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza Aziz, EU:C:2013:164, punto 59).

Si legge nella sentenza: "La possibilità, per il giudice nazionale competente di adottare un qualsiasi provvedimento provvisorio che vieti la prosecuzione dell'esecuzione di tale vendita, sembra costituire uno strumento adeguato ed efficace per far cessare l'applicazione di clausole abusive".

Nel caso che ci occupa la BPP è direttamente responsabile del sovraindebitamento indotto e generato nel garante, odierno istante.

5. Il Credito Aggiornato di AMCO (Centrale dei Rischi – Gennaio 2026)

La Centrale dei Rischi (elaborazione 18.03.2026, riferimento gennaio 2026) attesta un credito AMCO nei confronti dei ricorrenti di € 140.123,00 classificato in sofferenza, con garanzia ipoteca interna.

IN DIRITTO

1. Meritevolezza dei Ricorrenti

Art. 69 D.Lgs. 14/2019. Il piano è ammissibile solo se il sovraindebitamento non è stato determinato con dolo o colpa grave. Come ampiamente documentato, il dissesto è riconducibile a cause oggettive ed esogene, non imputabili ai ricorrenti. Si rileva altresì che i ricorrenti non hanno mai contratto debiti in modo scriteriato: l'unica obbligazione rilevante è il mutuo per la casa.

2. Il Piano di Ristrutturazione – art. 67 e 68 D.Lgs. 14/2019

Il piano deve soddisfare i creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata (art. 68, co. 7 D.Lgs. 14/2019). Come di seguito dimostrato, il piano proposto è significativamente più conveniente per tutti i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

3. Il Precedente del Tribunale di Trani – Giudice Rana, Provvedimento 06.12.2023

Il Tribunale di Trani si è già espresso con chiarezza sul metodo di calcolo dell'alternativa liquidatoria.

Con provvedimento del 06.12.2023, il Giudice dott. Giuseppe Rana ha dichiarato:

"...quanto all'alternativa liquidatoria, la stima dell'immobile ipotecato già acquisita in sede esecutiva deve scontare sia la decurtazione della c.d. offerta minima sia la vendita almeno al secondo incanto se non al terzo, peraltro in un numero di anni non prevedibile allo stato."

Il principio affermato dal Giudice Rana è pienamente applicabile al caso di specie e legittima il calcolo adottato nel presente piano, che decurta l'offerta minima d'asta di un ulteriore 40% per tenere conto:

- (a) della quasi certa necessità di esperimenti di vendita successivi al primo;
- (b) delle decurtazioni progressive del prezzo base ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c.;
- (c) dei costi della procedura esecutiva;
- (d) del rischio concreto di esperimenti deserti.

Cfr. altresì Sentenza Tribunale di Trani n. 105/2025 (caso ) che ribadisce i medesimi principi in materia di piani di ristrutturazione del consumatore e alternativa liquidatoria.

I CREDITORI E I CREDITI DICHIARATI EX ART. 68 CO. 4 D.Lgs. 14/2019

Prima di illustrare le cause dell'indebitamento degli istanti, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere ai fini del sovraindebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte.

La recentissima sentenza della Cassazione del 27 luglio 2023 n. 22890 si esprime a riguardo della meritevolezza del consumatore nell'assumere le obbligazioni alla luce dell'art. 69 CCII e precisamente, sancisce l'art. "il consumatore non può accedere alla procedura di sovraindebitamento [...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Si pone molto l'accento sull'assunzione delle obbligazioni con malafede o colpa grave.

Dicesi malafede: "la consapevolezza di lederli, oppure il mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'accertarsi di non ledere diritti altrui mediante propri comportamenti", mentre sussiste colpa grave: "quando la violazione dell'obbligo di diligenza, causata da un comportamento illecito dovuto a imprudenza, imperizia o negligenza, è particolarmente gravosa".

È chiaro che, per tutto quanto detto, le obbligazioni contratte dai ricorrenti non sono state contratte né con mala fede né con colpa grave.

1. AMCO – Asset Management Company S.p.A. (Credito ipotecario cointestato)

Credito dichiarato (Centrale dei Rischi, gen. 2026): € 140.123,00 – classificato in sofferenza, garanzia ipoteca di I grado sull'immobile di Via Polonia n. 50.

2. Agenzia delle Entrate-Riscossione – Zanierato Antonio

Con dichiarazione del 06.02.2026 (Fascicolo n. 014202621873 – insinuazione n. 95):

Tipologia | Importo

Privilegiato (IVA, IRPEF – vari gradi) | € 30.049,88

Chirografario | € 2.305,77

TOTALE DICHIARATO | € 32.355,65

Rottamazione Quinquies:

Il Sig. Zanierato Antonio ha presentato domanda per aderire alla rottamazione quinquies e procederà al regolare pagamento delle rate.

Tale scelta consente di definire separatamente le pendenze fiscali, evitando interessi e sanzioni e comunque anche nella rottamazione è prevista una riduzione ed uno stralcio di quanto dovuto, oltre che il pagamento in un periodo lungo quasi quanto il piano proposto quindi non vi è alcuna

preferenza di creditori rispetto ad altri ma anzi è comunque garantita la *par condicio creditorum* sia nella durata dei pagamenti che nello stralcio dei crediti di AdE-R.

Per tale ragione gli importi innanzi detti sono stati esclusi dal seguente piano.

Di seguito le cartelle oggetto di quanto detto, rientranti nella rottamazione – quater:

DICHIARA

di aderire alla **DEFINIZIONE AGEVOLATA** (c.d. “Rottamazione-quinques”) dei carichi, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025¹, contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi:

N. Progr.	Numero cartella/avviso	Carichi, contenuti nella cartella/avviso, per i quali è richiesta l'adesione alla Definizione agevolata ²
1	01420160031974216000	Tutti i carichi definibili
2	01420210021866942000	Tutti i carichi definibili
3	01420190049184720000	Tutti i carichi definibili
4	01420170029119192000	Tutti i carichi definibili

Tali importi sono pari ad euro 20.319,21 comprensive di sanzioni ed interessi, come da precisazione del credito della stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Al netto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio, escludendo le spese accessorie, sanzioni ed interessi e tornando al netto della sorte capitale, il sig. Zanierato verserà in 84 rate un importo molto più basso di questo.

Le cartelle inserite nella definizione agevolata sono le uniche per le quali è proponibile la domanda.

Le cartelle esattoriali inserite nella rottamazione sono quelle comunicate da Agenzia Delle Entrate – Riscossione nella precisazione del credito fatta al Gestore della Crisi, prima della richiesta di definizione agevolata.

L'importo totale delle cartelle esattoriali rientranti nella rottamazione – quinques è pari ad euro 21.530,89, da sottrarsi all'importo rientrante nei crediti privilegiati precisato dall'Agenzia.

Il sig. Zanierato pagherebbe euro 13.255,22 in n. 84 rate bimestrali (che durerebbero quanto il piano proposto).

Si avrà, quindi, che al netto di quanto detratto quanto innanzi detto, i crediti rientranti nel presente piano di ristrutturazione dei debiti per Agenzia delle Entrate – Riscossione sono:

1. Euro 8.518,99 a titolo di crediti privilegiati;

2. Euro 2.305,77 a titolo di crediti chirografari

3. Agenzia delle Entrate-Riscossione – Di Toma Grazia

Dichiarazione del 06.02.2026 (Fascicolo n. 014202621879 – insinuazione n. 97): credito di € 179,34 (privilegiato € 130,74 + chirografario € 48,60).

4. Findomestic Banca – Posizioni Regolari (Zanierato)

Findomestic Banca S.p.A. (Viale Belfiore 26, 50144 Firenze – C.F./P.IVA 03562770481 – PEC: findomesticbancapec@findomesticbanca.telecompost.it) ha riscontrato due rapporti di credito al consumo intestati a ZANIERATO ANTONIO, entrambi regolari e senza alcun insoluto, come da riscontro CTC dell'11.02.2026:

– Contratto n. 100920028-54574 – Linea di Credito Privativa “Smart Line”

Stipulato il 25.06.2025 tramite intermediario ~~FINBAT SRL (Trani)~~. Linea di credito revolving collegata a carta, utilizzabile esclusivamente presso il fornitore ~~MUNDOCERA SRL (Trani)~~. Importo massimo a disposizione: € 1.000,00. TAN fisso: 15,72% – TAEG: 16,90%. Rimborso mensile minimo: € 40,00 (4% dell'esposizione). Nessun insoluto – posizione regolare.

– Contratto n. 100312247-23002 – Linea di Credito con Carta Mastercard

Stipulato il 06.11.2025 tramite intermediario FINBAT SRL (Trani). Linea di credito revolving a tempo indeterminato con carta Mastercard. Importo massimo a disposizione: € 3.000,00. TAN fisso: 14,88% – TAEG: 15,93%. Rimborso mensile minimo: € 17,40. Scadenza rate: giorno 10 di ogni mese. Nessun insoluto – posizione regolare.

Debito residuo complessivo dichiarato: € 347,20 – NESSUN RITARDO, NESSUN INSOLUTO (riscontro CTC 11.02.2026).

5. Regione Puglia – bolli auto (Zanierato)

Con nota di precisazione del credito, la regione puglia ha precisato l'importo di euro 140,52 a titolo di bolli dovuti per un'autovettura intestata al sig. Zanierato.

L'importo, essendo un tributo regionale, rientra nei crediti privilegiati.

Riepilogo Massa Debitoria

Creditore | Credito Dichiarato | Natura

AMCO (ipotecario) | € 140.123,00 | Ipotecario – I grado

ADER / Di Toma | € 179,34 | Privilegiato + Chir.

ADER / Zanierato | € 10.825,76 | Privilegiato + Chir.

REGIONE PUGLIA € 104,52 privilegiato

Findomestic | € 347,20 | Chirografario

COSTI DELLA PROCEDURA

I compensi rinvenienti dal lavoro svolto dall'O.C.C. di Cittadino Indifeso è stato preventivato in € 11.172,38 (valore medio) oltre Iva come per legge per un gran totale pari ad euro 13.630,30 COMPRESO IVA.

Il predetto compenso dovrà essere corrisposto con le seguenti modalità: – acconto del 30% pari ad € 4.090,00 compreso IVA al 22%, al momento della presentazione del ricorso al Tribunale; – il residuo importo secondo il piano di consolidamento.

ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Dalle ricerche effettuate, anche presso il cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate non risultano atti dispositivi negli ultimi cinque anni.

Non risultano registrati altri atti.

Non risultano inoltre, dalle indagini svolte, atti impugnati dai creditori.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

I sig.ri Zanirato - Di Toma, in ottemperanza all'art. 66 del D.lgs. 14/2019 e successive modifiche, hanno deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di ripianare le obbligazioni contratte.

Con la proposta avanzata i ricorrenti mettono a disposizione del ceto creditorio euro 82.758,00 suddivisi come meglio si dirà successivamente.

Le rate inizieranno a decorrere dal mese successivo all'omologa tra tutti i creditori come innanzi detto.

Pagamento costi della procedura in un'unica soluzione:

Creditore	Credito originario	Grado di privilegio	Pagamento proposto	% soddisfo
AMCO – ASSET MANAGMENT CREDIT	€ 140.123,00	Creditore ipotecario 1° grado	€ 80.000,00	57%
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE	€ 130,74	Crediti privilegiati sig.ra Di Toma	€ 32,00	25%
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE	€ 8.518,99	Crediti privilegiati sig. Zanierto	2.125,00	25%
REGIONE PUGLIA	€ 104,52	Crediti privilegiati sig. Zanierato	€ 26,00	25%
GENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE	€ 48,60	Crediti chirografario sig.ra Di Toma	€ 5,00	10%
GENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE	€ 2.305,77	Crediti chirografari sig. Zanierto	€ 230,00	10%

Creditore	Credito originario	Grado di privilegio	Pagamento proposto	% soddisfo
Findomestic	€ 347,20	Chirografario	€ 35,00	10%

MODALITA' DI PAGAMENTO e PIANO DI CONSOLIDAMENTO

I ricorrenti mettono a disposizione totali euro 82.758,00 corrispondendo annualmente euro 6.005,00.

I versamenti saranno pari ad euro 455,00 mensili da gennaio a novembre e pari ad euro 1.000,00 per il mese di dicembre dove i ricorrenti percepiscono la tredicesima mensilità.

Si chiede sin d'ora autorizzare il Gesotore della Crisi ad aprire un conto corrente dedicato alla procedura dove far versare le somme dai ricorrenti.

I pagamenti ai creditori verranno eseguiti annualmente.

N.	Creditore	Importo	Dalla rata n.	Alla rata n.	Numero rate
1	AMCO – Asset Management Credit	€ 80.000,00	1	156	13 anni e tre mesi
2	Agenzia delle Entrate – Riscossione	€ 2.125,00	157	162	6 mesi
3	Agenzia delle Entrate – Riscossione	€ 32,00	157	162	6 mesi
4	Regione Puglia	€ 26,00	157	162	6 mesi
5	Agenzia delle Entrate – Riscossione	€ 5,00	157	162	6 mesi
6	Agenzia delle Entrate – Riscossione	€ 230,00	157	162	6 mesi
7	Findomestic	€ 35,00	157	162	6 mesi
	Totale debiti indicati	€ 82.758,00			162 rate

L'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA – CONVENIENZA DEL PIANO

Il Metodo di Calcolo – In Linea con il Giudice Rana (06.12.2023)

Conformemente al principio espressamente affermato dal Giudice dott. Giuseppe Rana del Tribunale di Trani con provvedimento del 06.12.2023 – secondo cui la stima dell'immobile ipotecato acquisita in sede esecutiva "deve scontare sia la decurtazione della c.d. offerta minima sia la vendita almeno al

secondo incanto se non al terzo, peraltro in un numero di anni non prevedibile allo stato" – il calcolo dell'alternativa liquidatoria deve tenere conto:

- (a) della decurtazione del prezzo base all'offerta minima (– 25%)
- (b) dell'ulteriore ribasso ai successivi esperimenti di vendita, statisticamente molto probabili nei mercati locali
- (c) dei costi della procedura esecutiva (compensi delegato, spese di CTU, spese procedurali)
- (d) del rischio concreto di immobilizzazione del ricavato per anni imprecisabili

****Scenario di Liquidazione Forzata – Analisi per Incanti Successivi****

Scenario | Prezzo Aggiudicazione | Costi procedura (est.) | Netto per AMCO

I esperimento (offerta min. – spesso deserto) | € 136.500,00 | € 10.000,00 | € 126.500,00

II esperimento (–25% sull'offerta min.) | € 102.375,00 | € 10.000,00 | € 92.375,00

III esperimento (–25% sul precedente) | € 76.781,00 | € 10.000,00 | € 66.781,00

Decurtazione 40% offerta minima (media realistica) | € 81.900,00 | € 10.000,00 | € 71.900,00

Il calcolo adottato nel piano (offerta minima – 40% = € 81.900,00) riflette fedelmente lo scenario "medio-realistico" come imposto dalla giurisprudenza del Tribunale di Trani, risultando persino conservativo rispetto all'ipotesi del III esperimento.

ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE – ART. 70 D.Lgs. 14/2019

URGENTE – ASTA DEL 21 APRILE 2026

I ricorrenti richiedono con la massima urgenza al Tribunale di disporre le seguenti misure protettive, la cui emissione PRIMA DEL 20 APRILE 2026 è essenziale per evitare l'irreversibile pregiudizio dell'alienazione forzata dell'unica abitazione del nucleo familiare.

1. SOSPENSIONE IMMEDIATA DELL'ASTA DEL 21 APRILE 2026

I ricorrenti chiedono al Tribunale di disporre, con provvedimento da adottarsi con la massima urgenza e comunque entro il 20 aprile 2026, la SOSPENSIONE della vendita telematica fissata per il 21 aprile 2026 (proc. n. 243/2024 R.G.Es.), avente ad oggetto l'appartamento e il box auto siti in Trani, Via Polonia nn. 50 e 38, di residenza del nucleo familiare.

Motivazione:

- (a) Il piano di ristrutturazione offre ad AMCO un importo (€ 80.000,00) corrispondente al netto realizzabile dalla liquidazione secondo la giurisprudenza del Tribunale di Trani (Giudice Rana, 06.12.2023), garantendo una soddisfazione certa in luogo di una soddisfazione incerta e decrescente negli esperimenti di vendita futuri.
- (b) La mancata sospensione renderebbe irreversibile il pregiudizio per i ricorrenti: la casa verrebbe alienata prima che il Tribunale possa pronunciarsi sull'ammissibilità e sull'omologazione del piano.
- (c) La sospensione non pregiudica i creditori: essi riceveranno il medesimo importo (o superiore) che avrebbero ricavato dalla liquidazione, in forma certa e pianificata.
- (d) Il piano è sostenuto dall'OCC "Cittadino Indifeso", che ne ha verificato la serietà e la fattibilità.
- (e) I ricorrenti sono meritevoli: il dissesto è imputabile a cause oggettive ed esterne, non a comportamenti dolosi o fraudolenti.

2. SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA R.G. 243/2024

Sospensione dell'intera procedura esecutiva immobiliare n. 243/2024 R.G.Es. per tutta la durata del piano di ristrutturazione (15 anni), ai sensi dell'art. 70, co. 1, lett. a) D.Lgs. 14/2019.

3. DIVIETO DI NUOVE AZIONI ESECUTIVE O CAUTELARI

Non possono essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti durante l'esecuzione del piano.

4. COMUNICAZIONE URGENTE AL DELEGATO ALLE VENDITE

Si chiede al Tribunale di comunicare immediatamente il provvedimento di sospensione all'Avv. Carlo Barracchia (Delegato alle vendite, Barletta, Via Romania n. 27 – PEC: avv.carlobarracchia@legalmail.it – tel. 0883.331596 / 339.1048162), affinché sia sospesa la procedura di esame delle offerte entro il termine del 20 aprile 2026.

DURATA DEL PIANO

Sulla durata del piano va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti

del consumatore sovraindebitato e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - il Tribunale di Trani ha reputato che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno o all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di piano volto a far fronte al sovraindebitamento (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo al debitore un'altra chance), in quanto solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cf., in tal senso, Tribunale di Como, Sez. I, 24 maggio 2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

E' pertanto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della l. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cf. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cf. anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della l. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono di ritenere l'illegittimità tout court delle previsioni di dilazioni del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine annuale dall'omologazione).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, difatti, che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque-sette anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, ord., 28-10-2019, n. 27544).

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Del resto, la l. n. 3 del 2012 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Nel caso di specie, quindi, la positiva delibazione del piano non è preclusa dalla durata del programma di pagamento che è in linea con la durata del residuo mutuo (residuavano 20 anni) ed è compatibile con l'età dei proponenti.

A cristallizzare quanto sin'ora detto, la più recente giurisprudenza dell'Ill.mo Tribunale di Trani, con sentenza del 15.10.2024, ha sancito che: *“In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. N. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel il principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.”*

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA E VALUTAZIONE CONVENIENZA DEL PIANO PROPOSTO

Valutando, come alternativa liquidatoria, gli immobili in comproprietà dei sigg.ri Zanierato – Di Toma, si ha che la proposta presentata è migliorativa rispetto a quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni dei ricorrenti e/o dalla procedura di liquidazione controllata del patrimonio.

Questo sia in riferimento ai debitori che agli stessi creditori, considerati nella totalità, indipendentemente dai privilegi.

In sede di esecuzione, i creditori tutti, tranne la banca ipotecaria che non recupererebbe interamente il proprio credito anzi, vedrebbe il residuo degradato a chirografario, non recupererebbero nulla, essendo chirografari o con privilegi inferiori e, nonostante ciò, nel presente piano si prevede un minimo importo anche per essi.

Prevede l'art 68 co. 7 che: *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”*

Certamente la sottoposta proposta risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che in codesta procedura parti ricorrenti stanno mettendo a disposizione dei creditori tutti, una maggior somma rispetto a quanto essi recupererebbero dalla liquidazione degli immobili.

In una probabile ipotesi di due, tre se non quattro esperimenti di vendita deserti (cosa ben probabile) il valore dei beni verrebbe ridotto molto e non soddisferebbe i creditori nelle misure proposte dal presente piano e si spiega ora il perché.

Il compendio immobiliare per il quale si sta procedendo con la vendita, prevede in sede di prima asta un prezzo base di circa euro 182.000,00 euro ed un'offerta minima di partecipazione pari a circa euro 136.500,00 circa.

In sede di incanti successivi, ben probabili vista la natura dell'immobile, il bene verrebbe completamente svalutato arrivando ad un prezzo di vendita, *rectius*: offerta minima, di circa euro 76.781,25

Qualora dovesse essere venduto, dopo vari tentativi ed anni di procedura, al ricavato andrebbero sottratti i costi di procedura che verosimilmente sarebbero intorno ai 10.000,00 euro (tra professionista delegato, perito, pubblicazioni varie, esperimenti di vendita etc).

Il Tribunale di Trani si è già espresso per quanto riguarda la c.d. alternativa liquidatoria e l'andamento delle procedure espropriative e, in tal senso difatti, l'Ill.mo Giudice dott. Rana Giuseppe, con provvedimento del 06.12.2023 dichiara: “... quanto all'alternativa liquidatoria, la stima dell'immobile ipotecato già acquisita in sede esecutiva deve scontare sia la decurtazione della c.d. offerta minima sia la vendita almeno al secondo incanto se non al terzo, peraltro in un numero di anni non prevedibile allo stato.”

E' noto che la finalità della legge è quella di consentire ai debitori non fallibili di poter superare la loro crisi con un equilibrato sacrificio del ceto creditorio.

Tanto allo scopo di ricollocare il debitore nell'ambito dell'economia palese, senza il rischio che possa cadere nelle maglie dell'usura, cercando, altresì, di conservare la proprietà dei beni immobili essenziali quali la casa di abitazione.

Con il presente piano, quindi, i ricorrenti mettono a disposizione del creditore ipotecario quanto ricaverebbe da un eventuale esperimento di vendita all'incanto dei beni e, per di più, si prevede una percentuale di soddisfo per tutti i creditori chirografari che, in sede di esecuzione immobiliare, non potrebbero mai essere soddisfatti visto che il credito della banca mutuante è superiore ai loro ma soprattutto è superiore al valore del patrimonio dei ricorrenti.

CONCLUSIONI E ISTANZE

Per tutte le ragioni sopra esposte, i ricorrenti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Trani di voler:

1. **DICHIARARE** ammissibile il presente ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore, riconoscendo la qualità di consumatori dei ricorrenti e la sussistenza dello stato di sovraindebitamento;
2. **DISPORRE CON URGENZA**, e in ogni caso entro il 20 aprile 2026, la **SOSPENSIONE** dell'asta telematica fissata per il 21 aprile 2026 (proc. n. 243/2024 R.G.Es. Trib. Trani), comunicando tempestivamente il provvedimento al Delegato alle vendite Avv. Carlo Barracchia;
3. **SOSPENDERE** la procedura esecutiva immobiliare R.G. 243/2024 per tutta la durata del piano di ristrutturazione (15 anni);
4. **DISPORRE** che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive nei confronti dei ricorrenti durante l'esecuzione del piano;
5. **OMOLOGARE** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore come proposto, anche in caso di opposizione da parte dei creditori, atteso che il piano soddisfa i creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 68, co. 7 D.Lgs. 14/2019;
6. **DICHIARARE** che i crediti sorti in occasione della presente procedura (O.C.C. "Cittadino Indifeso" e compenso Advisor) siano soddisfatti in prededuzione e con il privilegio previsto;
7. **ESDEBITARE** i ricorrenti, al termine del pagamento integrale del piano (anno 2041), dai crediti residui non soddisfatti, ai sensi dell'art. 282 e ss. D.Lgs. 14/2019
8. **AUTORIZZARE** l'apertura di un conto corrente destinato alla procedura nella quale versare le rate mensili al fine di consentire al Gestore della Crisi un corretto vaglio dell'andamento della procedura e consentirgli di effettuare i pagamenti ai creditori secondo le modalità innanzi dette.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 1152/2002 che il valore del presente procedimento è pari a € 178.005,19 (massa debitoria complessiva come dichiarata dai creditori).

Trani, 31.03.2026

Con osservanza

Avv. Domenico Maldarelli